



## Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 89 del 21/06/2012

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 13 giugno 2012, n. 54

Autorizzazione Unica ai sensi dei commi 3 e 4-bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003 relativa alla costruzione ed all'esercizio di un impianto, delle opere di connessione nonché delle infrastrutture indispensabili per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare fotovoltaica della potenza elettrica di 3,26 MWe da realizzarsi nel Comune di Lizzano (TA) in località "Casina San Pasquale". Società: KRENERGY Cinque S.r.l. con sede legale in Corso Monforte, 20 - 20122 Milano - P.IVA e C.F. 05909020967.

Il giorno 13 giugno 2012, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- la Giunta Regionale con D.G.R. n. 3029/2010 ha approvato la disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica, recependo le nuove "Linee Guida" Nazionali di cui al D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. attivando la procedura di

informatizzazione per il rilascio dell'Autorizzazione Unica;

- la Giunta Regionale con Regolamento Regionale n. 24 del 30.12.2010 ha individuato le aree e i siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio pugliese;

- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;

- per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto;

- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;

- ai sensi del citato art.14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Rilevato che:

- la Società Krenergy Cinque S.r.l., avente sede legale in Milano, Corso Monforte n.20 - P.IVA e C.F. 05909020967, con nota prot. n.6737 del 16/07/2009, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, richiedeva il rilascio di Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica di potenza totale di 3,73 MW nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Lizzano (TA) in località "Casina San Pasquale";

- l'impianto fotovoltaico in oggetto non risulta soggetto alla procedura di verifica ambientale in quanto inferiore a 10 MW, ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale n.31 del 21 ottobre 2008 e della L.R. n.13/2010;

- ENEL Distribuzione S.p.A., con nota prot. n.357073 del 28/07/2008, comunicava la s.t.m.g. che prevedeva l'allacciamento dell'impianto fotovoltaico tramite connessione in entra-esce dalla linea MT "Lizzano" e costruzione di cabina di consegna, alimentata dalla CP di Lizzano; tale soluzione di connessione, precedentemente in capo alla Eurinvest Energia Cinque S.r.l., veniva accettata incondizionatamente da quest'ultima e poi trasferita alla Krenergy Cinque S.r.l. per sopravvenuta modifica della ragione sociale in data 10/12/2008;

- il Servizio Industria-Industria Energetica, con nota prot. n.8959 del 13/08/2009, inoltrava alla Società proponente richiesta di documentazione integrativa risultata carente a valle della pertinente fase istruttoria;

- la Società proponente, con nota acquisita al prot. n.8998 del 14/08/2009, depositava piano tecnico delle opere validato da Enel Distribuzione S.p.A. in data 18/5/2009;

- la Società krenergy Cinque S.r.l., in data 24/09/2009, depositava presso l'Ufficio Industria Energetica la documentazione integrativa richiesta con la succitata nota prot. n.8959 del 13/08/2009;

- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, con nota prot. n.12620 del 24/09/2009, comunicava di aver formalmente avviato il procedimento, agli Enti ritenuti competenti al rilascio dei pareri, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati dalle leggi vigenti;

- la Società Krenergy Cinque S.r.l. dichiarava, con nota acquisita al prot. n.1499 del 2/02/2010, di aver trasmesso agli Enti e/o Organismi interessati a partecipare alla Conferenza di Servizi copia conforme del

progetto definitivo dell'impianto a seguito della comunicazione di avvio del procedimento;

- la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, con nota prot. n.5844 del 16.04.2010, convocava la riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 3 giugno 2010.

Preso atto dei pareri definitivi acquisiti in Conferenza di Servizi e di seguito riportati:

- Comune di Lizzano - Ufficio Tecnico, con modulo parere del 3/06/2010, rilascia nulla osta a condizione che:

- prima dell'esecuzione dei lavori dovrà essere acquisita apposita autorizzazione comunale della strada per la linea elettrica interrata previa richiesta completa di elaborati grafici e descrittivi;

- il tratto della stessa linea elettrica interrata previsto in via G. Galilei si sposti sulla via Extracomunale;

- Provincia di Taranto - 9° Settore Ecologia ed Ambiente, con nota prot. n.34244 del 31/05/2010, ritiene che il progetto ricada nel campo di applicazione del D.Lgs. n.152/06 Allegato IV così come modificato ed integrato dalla Legge n.99/09, salvo diversa interpretazione da parte dell'Autorità procedente; pertanto, richiede la presentazione di apposita istanza di verifica di assoggettabilità VIA ai sensi della L.R. n.11/01 e dell'art. 20 del D.Lgs. n.152/06.

Si rileva che, avendo l'impianto fotovoltaico potenza elettrica nominale inferiore a 10 MWe, non risultava soggetto alle disposizioni in materia di verifica ambientale di cui all'art.5 della L.R. n.31/2008; inoltre, il progetto non ricade nel campo di applicazione del D.Lgs. n.152/06 Allegato IV così come modificato ed integrato dalla Legge n.99/09, in quanto, secondo quanto previsto dall'art.1 comma 2 della L.R. n.13/2010 "Modifiche ed integrazioni alla L.R. n.11/2001", l'istanza risulta presentata 180 giorni prima rispetto all'entrata in vigore della stessa Legge Regionale;

- Provincia di Taranto - 11° Settore Demanio, Concessioni, Patrimonio Immobiliare, Espropri, con nota prot. n.30029 del 13/05/2010, comunica che per i soli aspetti riguardanti l'eventuale rilascio di autorizzazioni/concessioni demaniali interessanti la viabilità provinciale di stretta competenza di questo Settore, qualora nel progetto inerente la costruzione dell'intervento in parola siano previste percorrenze e/o attraversamenti lungo le strade di proprietà di questa Provincia, per la posa di linee ed impianti elettrici, codesta Società al fine dell'esame della pratica dovrà trasmettere documentazione tecnico-amministrativa.

Si rileva che l'intero tracciato del cavidotto elettrico interessa esclusivamente strade comunali, così come riscontrabile dagli elaborati grafici allegati al progetto definitivo;

- Aeronautica Militare - Comando Scuole A.M. 3ª Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio, con nota prot. n.20459 del 14/04/2010, rilascia nulla osta dell'A.M., per gli aspetti demaniali di competenza, alla realizzazione dell'intervento in oggetto;

- ENAC, con nota prot. n.21405 del 25/03/2010, considera che:

- l'impianto fotovoltaico, data la collocazione e l'altezza, non costituisce ostacolo alla navigazione aerea;

- con riferimento a quanto riportato negli elaborati allegati alla richiesta, l'opera in oggetto rispetta i vincoli previsti dal Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti di ENAC (Cap. 3);

- l'A.M. C.I.G.A. per gli aspetti demaniali di competenza, ha comunicato per le vie brevi la non sussistenza di implicazioni;

rilascia, per quanto di competenza, il proprio nulla osta alla realizzazione dell'opera;

- Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto - Taranto, con nota prot. n.25751 del 25/05/2010, comunica che non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico e delle relative opere connesse;

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia, con nota prot. n.3535 del 6/04/2010, comunica che, acquisito il parere della Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Lecce attestante l'assenza di aree vincolate ai sensi del D.Lgs. n.42/2004, la questione in argomento non rientra nei propri compiti istituzionali;

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Lecce, Brindisi e Taranto, con nota prot. n.8642 del 26.05.2010, comunica che l'intervento in oggetto non ricade in area sottoposta a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, con nota prot. n.11373 del 30/08/2011, comunica che, in considerazione della affermata assenza di reperti archeologici in superficie e del parere rilasciato dalla SBAP di Lecce con nota prot. n. 8642 del 26.05.2010, ritiene di poter esprimere, in linea di massima, parere favorevole alla realizzazione del progetto, nel rispetto però delle seguenti prescrizioni, motivate dalla insufficiente documentazione prodotta, dalla scarsa visibilità dei suoli riscontrata al momento della ricognizione e dall'indubbio interesse archeologico del territorio interessato dal progetto:
  - tutte le attività che interferiscono con il sottosuolo, sia per il campo fotovoltaico che per il tracciato del cavidotto, dovranno svolgersi alla presenza continua di archeologo di comprovata esperienza e di idonea formazione, il cui curriculum sarà sottoposto al vaglio della scrivente e dovranno essere condotte nel terreno con esclusione della scavatrice a catena o a disco;
  - rimane inteso che in presenza di rinvenimenti di interesse archeologico, saranno adottati tutti i provvedimenti previsti in merito dal D.Lgs. 42/2004, compresi gli accertamenti tecnici, tramite scavo archeologico stratigrafico, di competenza di questo Ufficio;
  - in presenza di eventuali rinvenimenti di interesse archeologico, questa Soprintendenza potrà richiedere varianti in corso d'opera;
  - per i lavori indicati ai punti precedenti nessun onere dovrà essere considerato a carico della Soprintendenza;
  - la data di inizio dei lavori sarà comunicata alla scrivente con preavviso di almeno 15 giorni lavorativi al fine di poter programmare le attività di competenza;
  - al termine dei lavori sarà trasmesso a questo Ufficio, a cura dell'archeologo addetto alla sorveglianza, un dettagliato rapporto sull'intervento, comprensivo della eventuale documentazione archeologica.
- Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, con nota prot. n.14933 del 4.12.2009, rilascia il nulla osta provvisorio alla costruzione per l'impianto in oggetto limitatamente a quelle parti che non interessano, con attraversamenti e avvicinamenti, le linee di telecomunicazioni statali, sociali e private;
- Ministero dell'Interno - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Taranto - Ufficio Prevenzione Incendi, con nota prot. n.712 del 5/05/2010, comunica che gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica non rientrano fra le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco;
- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Attività Estrattive, con nota prot. n.2912 del 15.04.2010, esprime nulla osta di massima alla realizzazione dell'impianto. Nel caso di eventuali di zone soggette a tutela, la Società dovrà, comunque, inoltrare specifica richiesta di autorizzazione ai sensi del T.U. 1775/33. art. 120 Resta inteso che all'atto della costruzione dell'elettrodotta la Società è tenuta, comunque, al rispetto dei limiti di sicurezza, da eventuali aree di cave in esercizio e/o dismesse, non inferiore a mt. 20 (metri venti) come previsto dal D.P.R. 9.aprile 1959, n. 128 sulle "norme di Polizia delle miniere e delle cave";
- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Ufficio Regionale Espropri, con nota prot. n.51747 del 3/06/2010, restituisce gli atti progettuali trasmessi alla Società, significando che in sede di attivazione di eventuale procedura espropriativa dovrà essere trasmesso il progetto espropriativo (piano particellare di esproprio ed elenco descrittivo) approvato dal competente Ufficio Energia;
- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Foreste di Taranto, con nota prot. n.299 del 14/09/2010, comunica che il terreno interessato dall'intervento non ricade in zona sottoposta a vincolo per scopo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923, pertanto l'Ufficio non ha competenza in merito;
- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Ufficio Provinciale Agricoltura, con nota prot.

n.84591 del 24/10/2011, esprime parere favorevole alla realizzazione dell'impianto a condizione che durante le fasi di costruzione e di gestione dello stesso vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

- è fatto divieto di effettuare gettate di cemento in loco;
- tutti i manufatti devono essere prefabbricati e posati senza l'uso di gettate di cemento, devono essere di facile rimozione, non devono rilasciare nell'ambiente sostanze inquinanti sino al momento della dismissione dell'impianto e del loro smaltimento, in modo da non compromettere le funzionalità biologiche ed agronomiche del suolo; è consentito l'uso del cemento in loco solo ed esclusivamente per fissare i pali di sostegno nelle zone dove il substrato è formato da roccia compatta che non permette il fissaggio dei pali tramite avvitaratura e battitura; il cemento deve essere utilizzato esclusivamente per fissare i pali in fori del diametro massimo di 50 cm, appositamente realizzati tramite trivella o carotate-re; il cemento non deve interessare lo strato di suolo agrario;
- la recinzione deve essere realizzata lasciando ogni 10 metri lineari dei varchi delle dimensioni di cm 40 x cm 40 o, in alternativa, la rete deve essere posta ad una altezza di 30 cm dal suolo per consentire il passaggio degli animali; la stessa deve essere fissata al suolo con le modalità di cui al punto precedente e senza cordoli di cemento per non creare barriere fisiche nel terreno tra l'interno dell'area recintata e l'esterno;
- non sono consentiti sbancamenti e movimentazione di terra, fatta eccezione per la realizzazione delle fondazioni degli edifici e delle cabine;
- non è consentita la costruzione di piste all'interno dell'area, fatte eccezione per la fase di cantiere; dette piste devono successivamente essere rimosse senza lasciare modificazioni delle funzioni del suolo; in prossimità del cancello di accesso, degli edifici di controllo e di deposito, nonché delle cabine è consentita la realizzazione di aree per il transito ed il parcheggio dei mezzi, ricoperte con materiali naturali (breccia, stabilizzato, sabbia);
- nella fase di riempimento e di chiusura delle trincee dei cavidotti, nei tratti ricadenti all'interno di terreni agricoli, deve essere ripristinata la stratigrafia originaria delle rocce e del suolo e quest'ultimo non deve essere compattato;
- è fatto divieto assoluto di utilizzare diserbanti chimici ed altri fitofarmaci o sostanze chimiche per il controllo della vegetazione spontanea e della fauna;
- è fatto divieto assoluto di utilizzare sostanze detergenti per la pulitura dei pannelli e delle strutture;
- se nelle aree di intervento insistono delle piante di olivo, le stesse non potranno essere abbattute ma solamente spostate previa acquisizione, prima di cantierizzare le opere, dell'apposita autorizzazione da parte del competente Ufficio Provinciale;
- per la tutela degli elementi vegetazionali caratteristici del paesaggio la ditta proponente deve ottenere l'autorizzazione ad eventuali tagli o eliminazioni dall'Ufficio Foreste competente per territorio, in base al regolamento regionale relativo al taglio dei boschi n. 10 del 30/6/2009;
- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana - Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, con nota prot. n.5528 del 23/09/2010, comunica che, con D.G.R. n.841 del 23/3/2010, è stata attribuita al Comune di Lizzano delega per le Autorizzazioni Paesaggistiche ex art.146 D.Lgs. n.42/2004 ed ex art.5.01 N.T.A. del PUTT/p;
- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana - Servizio Lavori Pubblici, con nota prot. n.34795 del 16/04/2010, rilascia nulla osta a condizione che eventuali attraversamenti di corsi d'acqua da parte di linee elettriche di trasferimento dell'energia al Gestore Unico, siano oggetto di apposite istanze di concessione. Inoltre, per effetto del vincolo sismico interessante il territorio comunale, le opere strutturali e le componenti impiantistiche, strutturalmente autonome, dovranno essere eseguite nell'ambito delle procedure del T.U. 380/01 ed installate nel rispetto dei livelli di sicurezza e di quanto prescritto dalle vigenti specifiche norme;
- Acquedotto Pugliese S.p.A., con nota prot. n.33063 del 15.03.2010, esprime parere favorevole alle seguenti condizioni:
- in fase di redazione del progetto esecutivo dovranno essere condotti appositi sopralluoghi in sito,

congiuntamente ai tecnici AQP, per la esatta localizzazione planimetrica della rete locale di distribuzione e di raccolta nell'area urbana interessata dal tracciato del cavidotto di connessione alla rete Enel. A tal fine, codesta Società dovrà predisporre la esecuzione di eventuali saggi eseguiti con piccoli mezzi meccanici;

- il rilievo di cui al punto precedente dovrà essere riportato in apposito elaborato grafico di dettaglio, in scala opportuna, al fine di individuare con esattezza tutte le intersezioni ed i parallelismi con le reti idrica di distribuzione e fognante gestite da questa Società;

- in caso di parallelismo, il tracciato del cavidotto in progetto in nessun caso dovrà essere posato all'interno della trincea di scavo delle condotte gestite da questa Società. In particolare, l'interasse fra il tracciato del cavidotto in progetto e le condotte idriche e/o fognanti in esercizio dovrà essere maggiore di 45.0 cm;

- in caso di intersezione, il cavidotto dovrà essere posto al di sotto delle condotte (idriche e fognanti) gestite da questa Società, ad una profondità, tale da garantire una distanza minima tra il piano di posa della condotta e la generatrice superiore del cavidotto non inferiore a 50,0 cm. Inoltre, in corrispondenza delle intersezioni, il cavidotto dovrà essere inserito in apposito tubo di protezione in polietilene, le cui estremità dovranno essere estese per una lunghezza non inferiore a m 1.0 dall'asse della condotta intersecata;

- per quanto attiene alle intersezioni e/o parallelismi con le condotte metalliche, dovrà essere redatta apposita relazione, conforme a quanto stabilito dalla Norma CEI 304-1 del 2005, per la valutazione del rischio di interferenza elettromagnetica prodotta dalla linea elettrica in corrente alternata sulle condotte, sia nelle condizioni ordinarie di esercizio che in condizioni di guasto. La relazione inoltre, dovrà indicare gli eventuali provvedimenti adottati per la mitigazione delle interferenze e predisporre un apposito piano di verifica, da eseguire in contraddittorio, con misurazioni in sito ad opera in esercizio, sulle condotte e sugli eventuali apparati ad esse connessi. In particolare, la relazione dovrà trattare degli effetti dell'interferenza relativi a: a) sicurezza delle persone che possono venire a contatto con la tubazione metallica o con apparati ad essa connessi; b) danno delle tubazioni metalliche o degli apparati ad essa connessi; c) malfunzionamento degli apparati connessi alla tubazione metallica;

- le opere di attraversamento delle condotte dovranno essere dettagliate da appositi elaborati grafici e descrittivi delle opere a farsi;

- Autorità di Bacino della Puglia, con nota prot. n.8501 del 29/06/2010, ritiene, per quanto di propria competenza, in ordine ai vincoli vigenti, che i lavori relativi alla realizzazione dell'impianto in oggetto, come da elaborati progettuali, sono compatibili con le previsioni del P.A.I. approvato, con le seguenti prescrizioni:

- nelle aree tutelate ai sensi dell'art. 9 delle N.T.A. del P.A.I. il riempimento della trincea per la posa del cavidotto venga effettuato con materiali e metodi che conferiscano al riempimento stesso adeguata resistenza all'azione erosiva della piena bicentenaria;

- le eventuali opere provvisorie, necessarie all'esecuzione dei lavori, siano compatibili con il libero deflusso delle acque;

- le operazioni di scavo e rinterro non modificano il libero deflusso delle acque superficiali e non alterino il regime delle eventuali falde idriche superficiali;

- durante l'esercizio delle opere sia evitata in modo assoluto l'infiltrazione di acque piovane nelle trincee realizzate per la posa del cavidotto;

- per lo stoccaggio, ancorché temporaneo, dei materiali di cantiere e di risulta siano individuate aree non interessate dai vincoli del P.A.I.;

- siano garantite condizioni adeguate di sicurezza durante la permanenza di cantieri mobili, in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un significativo aumento del livello di pericolosità.

Si evidenzia che la Società proponente, in riscontro ad una precedente nota dell'Autorità di Bacino, prot. n.5829 del 13/05/2010, depositava una revisione del layout progettuale che prevedeva una

riduzione di potenza da 3,73 MW a 3,26 MW, così come dichiarato dalla stessa Società nella seduta della Conferenza di Servizi del 3/06/2010;

- AUSL TA/1 - Servizio Igiene e Sanità Pubblica, con nota prot. n.194 del 23.06.2010, per quanto di competenza e sotto il profilo strettamente igienico-sanitario si esprime parere favorevole;
- Comando Militare Esercito "Puglia", con nota prot. n.10581 dell'8/06/2010, tenuto conto che la zona interessata ai lavori non è stata oggetto di bonifica sistematica da ordigni residuati bellici, concede il nulla osta di Forza Armata subordinatamente all'effettuazione, da parte della Società interessata, degli interventi di bonifica dell'area in questione, comunicando a questo Comando l'avvenuta effettuazione degli stessi;
- SNAM Rete Gas SpA, con nota prot. n.75 del 2/2/2010, comunica che i lavori relativi all'intervento non interferiscono con i propri impianti;
- ARPA Puglia - Dipartimento Provinciale di Taranto, con nota prot. n.59079 del 29/11/2011, rilascia valutazione tecnica favorevole, subordinata all'esclusione dal layout di impianto delle aree interessate parzialmente da "Boschi", previste dall'Allegato 3 del Regolamento Regionale n.24/2010; tale nota faceva seguito ad una precedente, prot. n.26494 del 28/05/2010, in cui si richiedevano integrazioni documentali che venivano riscontrate dalla Società proponente, con nota acquisita al prot. n.1912 del 16/02/2011.

Si fa presente che l'impianto in oggetto rientra nel campo di applicazione delle disposizioni transitorie previste dall'art.5 del succitato R.R. n.24/2010 essendo tutti i pareri ambientali prescritti pervenuti entro il 31/12/2010 e, pertanto, non risulta soggetto alle aree non idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia, definite ed introdotte con il suddetto R.R. n.24/2010;

- il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, con nota prot. n.14056 del 22/11/2011, ha comunicato agli Enti intervenuti in sede di Conferenza di Servizi, la conclusione positiva del procedimento;
- in data 22 dicembre 2011 sono stati sottoscritti dalla Regione Puglia, il Comune di Lizzano e la Krenergy Cinque S.r.l. l'Atto d'Impegno e la Convenzione ai sensi della D.G.R. n.35/2007, in quanto l'istanza in oggetto rientra nelle disposizioni transitorie di cui all'art.7 c.7.2 della D.G.R. n.3029 del 30.12.2010;
- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 26 gennaio 2012 ha provveduto alla registrazione dell'Atto di Impegno e della Convenzione rispettivamente al repertori n.13463 e n.13464.

Rilevato che:

- a seguito di verifica con il Piano di Tutela delle Acque, approvato dal Consiglio Regionale della Puglia con Delibera n. 230 del 20.10.2009, è risultato che l'intervento in oggetto non risulta interessare Zone di Protezione Speciale Idrogeologica di "Tipo A" né di "Tipo B1 e B2";
- la Società Krenergy Cinque S.r.l. provvedeva, in data 15/12/2011, a versare gli oneri di monitoraggio secondo quanto disposto dal punto 2.3.5 c.4 - punto 2 dell'allegato "A" alla Delibera di G.R. n.35/2007;
- la Società proponente, con nota acquisita al prot. n.14760 del 13/12/2011, dichiarava, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, di aver depositato copie del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate dagli Enti coinvolti nel procedimento autorizzativo;
- la Società Krenergy Cinque S.r.l. trasmetteva un contratto preliminare per la costituzione di servitù, registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data 16/05/2012, attestante la disponibilità delle aree interessate dall'impianto fotovoltaico.

Considerato che:

- l'art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 e s.m.i. dispone che "si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA,

VAS e AIA, il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione";  
- ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete e le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'impianto;

- ai sensi dei commi 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della Conferenza di Servizi, dopo aver acquisito i pareri rilasciati dagli Enti competenti, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:

? un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica della potenza di 3,26 MW, ubicato nel Comune di Lizzano (TA) in località "Casina San Pasquale";

e delle seguenti opere di connessione:

? cabina di consegna MT da ubicare nel sito produttore;

? cavidotto interrato MT a 20 KV di circa 4500 m per il collegamento dell'impianto fotovoltaico al punto di connessione;

? conduttori nudi per la connessione in entra-esce dalla linea area MT "Lizzano" al cavidotto interrato MT mediante installazione di palo di sostegno.

La Società ha depositato, con nota del 13/12/2011, n.3 copie del progetto definitivo corredato da una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il progettista ed il legale rappresentante della Società attestano che il progetto di che trattasi è conforme a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo ed è adeguato a tutte le prescrizioni formulate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso.

Come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 54 del 13 giugno 2012 agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare fotovoltaica di potenza pari a 3,26 MWe, come innanzi descritto, ed ubicato nel Comune di Lizzano (TA) in località "Casina San Pasquale".

**ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:**

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003 e s.m.i..

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003, art. 12 e s.m.i.;

Visto la Legge n. 481 del 14 novembre 1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23 gennaio 2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30 dicembre 2010;

Vista la D.G.R. n. 3261 del 28 luglio 1998 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18 ottobre 2010;

Visto l'Atto di Impegno sottoscritto in data 22/12/2011 tra la Regione Puglia e la Società Krenergy Cinque S.r.l.;

Vista la Convenzione sottoscritta in data 22/12/2011 tra la Regione Puglia e la Società Krenergy Cinque S.r.l.;

DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

Art. 2)

Ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge n. 241/90 e s.m.i., è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società KRENERGY Cinque S.r.l., con sede legale in Corso Monforte, 20 - 20122 Milano - P.IVA e C.F.0590902067, dell'Autorizzazione Unica di cui ai comma 3 e 4-bis dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e della D.G.R. n. 35/2007 per la costruzione ed esercizio di:

? un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica della potenza di 3,26 MW, ubicato nel Comune di Lizzano (TA) in località "Casina San Pasquale";

e delle seguenti opere di connessione:

? cabina di consegna MT da ubicare nel sito produttore;

? cavidotto interrato MT a 20 KV di circa 4500 m per il collegamento dell'impianto fotovoltaico al punto di connessione;

? conduttori nudi per la connessione in entra-esce dalla linea area MT "Lizzano" al cavidotto interrato MT mediante installazione di palo di sostegno.

Art. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6 bis della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Art. 4)

La Società KRENERGY Cinque S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare (fotovoltaica) di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti nella Conferenza di Servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita: "per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati".

#### Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza;
- durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

#### Art. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità l'impianto fotovoltaico, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.01.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

#### Art. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 10 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con D.G.R. n.35/2007;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con la D.G.R. n.35/2007.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'Autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono essere redatte da una banca, da un'assicurazione o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 (ovvero all'art. 106 così come novellato dal Dlgs. 141/2010) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Le fidejussioni bancarie o assicurative o rilasciate da intermediari finanziari dovranno contenere:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia

all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia - Assessorato allo Sviluppo Economico, Settore Industria ed Energia, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;

- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

#### Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e della loro conformità al progetto esecutivo redatto ai sensi del D.P.R. 5/10/2010 n.207.

I seguenti casi, possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 4, comma 5 della Legge Regionale n. 31 del 21/10/2008;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.

Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

#### Art. 9)

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. n. 380/2001 è demandato al Comune il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto esecutivo redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010.

La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

#### Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007;
- a tenere sgombrare da qualsiasi residuo le aree del campo fotovoltaico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo fotovoltaico;
- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori.

L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008;

- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03 e s.m.i., D.P.R n. 380/2001 e s.m.i., D.Lgs. n. 81/2008, ecc.);

- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato dal parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 2.3.5 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007;

- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno;

- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

Art. 11)

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune interessato.

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n.19 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio

Giuseppe Rubino

---